



COMUNE DI MODOLO
PROVINCIA DI ORISTANO

PROC. N. 1135 DEL 14.07.2016

REGOLAMENTO COMUNALE DI AFFIDAMENTO INCARICHI AGLI AVVOCATI PER RAPPRESENTANZA, ASSISTENZA E PATROCINIO IN GIUDIZIO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 30.06.16

Art. 1 - Disciplina della materia e ammissibilità incarichi.

Il presente regolamento disciplina i criteri per l'affidamento degli incarichi ad avvocati nelle ipotesi in cui all'Ente necessiti la rappresentanza e tutela legale oltre che per avere il patrocinio e l'assistenza in giudizio innanzi all'Autorità Giudiziaria nelle controversie in sede civile, penale ed amministrativa in cui è parte il Comune di Modolo. Sono comunque vietate liti temerarie.

La finalità cui è ispirato il presente regolamento sono: economicità, efficienza, efficacia, pubblicità, imparzialità, buon andamento della Pubblica Amministrazione e trasparenza nelle fasi di affidamento dell'incarico.

Art. 2 - Elenco degli Avvocati

Per l'affidamento degli incarichi professionali esterni è istituito apposito elenco aperto dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio dinanzi alle Magistrature competenti. L'iscrizione a ruolo avviene su domanda del professionista interessato e del rappresentante dello studio associato, alla quale deve essere unita la seguente documentazione:

- 1) autocertificazione con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 di iscrizione all'Albo professionale o all'elenco dei praticanti abilitati e che non sussistono cause ostative, a norma di legge, a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- 2) curriculum di studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte con le indicazioni delle specializzazioni e delle eventuali pubblicazioni.
- 3) dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione delle norme del presente regolamento;
- 4) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati contro l'amministrazione comunale per la durata del rapporto instaurato ovvero incarichi anche di altra natura, che si pongano comunque in contrasto con gli interessi del Comune di Modolo, nonché dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in relazione anche a quanto disposto del Codice deontologico forense, dal codice di comportamento e dal piano anticorruzione approvati da questo Ente.

L'iscrizione all'elenco o il suo diniego è disposta dal funzionario addetto e avviene nell'ordine di presentazione delle domande. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni tempo aggiornamento dei loro *curricula*.

L'ufficio preposto al Servizio legale cura l'accettazione delle domande, le forme di pubblicità, la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco che avverrà ogni due anni. La domanda va presentata entro e non oltre la data fissata da apposito avviso di selezione di volta in volta pubblicato sul sito istituzionale del comune di Modolo e deve contenere l'espressa dichiarazione di piena conoscenza e di accettazione del presente disciplinare.

Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco

Possono essere iscritti gli avvocati e/o praticanti abilitati, singoli o associati, iscritti nell'albo professionale. Non possono essere iscritti professionisti che non si trovino nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge, nonché coloro che si trovano in conflitto di interessi con il Comune di Modolo o quanti assistono, con la propria attività professionale clienti opposti in giudizio contro il Comune di Modolo.

Per richiedere l'iscrizione nell'Elenco è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- Iscrizione all'Albo degli avvocati per le cause dinanzi al Giudice di Pace; Iscrizione al medesimo Albo degli avvocati da almeno due anni per le cause dinanzi ai Tribunali ordinari e/o per il tempo richiesto di norma per la tutela in cause presso le magistrature superiori;
- Esperienza di tutela degli enti locali desumibile dal *curriculum vitae*, in particolare per le magistrature superiori;
- Partiva Iva e adeguata copertura assicurativa professionale;
- Non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con l'Amministrazione Comunale di Modolo;
- Assenza di condizioni di incompatibilità, previste dalla normativa vigente, a contrattare con la pubblica amministrazione.

Art. 4 -Affidamento degli incarichi agli Avvocati iscritti nell'elenco

La competenza ad autorizzare la promozione o la resistenza alle liti è della Giunta Comunale, che contestualmente alla deliberazione di costituzione in giudizio procede alla nomina del legale.

Il mandato ad litem al difensore è conferito dal Sindaco, fatta salva ogni diversa determinazione dello Statuto Comunale. Il funzionario addetto al servizio legale predisponde apposita proposta di deliberazione.

La Giunta Comunale, ricevuta ed esaminata la proposta di deliberazione, dispone la costituzione in giudizio ovvero di resistere o promuovere liti, e con lo stesso atto conferisce mandato al Responsabile del Servizio Contenzioso per procedere alla nomina del legale iscritto nell'elenco.

Il Responsabile nella scelta del professionista deve attenersi, oltre che ai parametri di cui all'art. 3, anche ai seguenti criteri:

- 1) foro di competenza della causa affidata;
- 2) specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- 3) continuità, consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi connessione oggettiva o soggettiva tra le parti;
- 4) rotazione e trasparenza nella scelta tra i professionisti iscritti.

Sono fatti comunque salvi i casi in cui le specifiche esigenze tecnico-operative o di convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse (professionisti non iscritti nell'elenco) che devono essere in ogni caso motivate nella proposta di affidamento incarico.

Non possono essere dati, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvi i casi in cui la natura degli incarichi implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto. In tal caso verrà preventivamente approvata la parcella che dovrà tenere conto dell'attività effettivamente svolta da ogni professionista incaricato.

Art. 5 - Formalizzazione degli incarichi

Il funzionario addetto al servizio amministrativo provvede al conferimento dell'incarico al legale, mediante apposita determinazione con contestuale impegno di spesa corredata dalla convenzione di patrocinio disciplinante i diritti ed obblighi del professionista. Lo stesso trasmette al professionista la deliberazione di costituzione in giudizio e di affidamento dell'incarico di rappresentanza in giudizio dell'amministrazione comunale, nonché tutta la documentazione necessaria per la predisposizione degli atti relativi al giudizio. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'affidamento ed in relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense e di accettazione di quanto previsto in questo regolamento.

Art. 6 – Corrispettivo degli incarichi

Il professionista, per l'espletamento dell'incarico, si deve attenere ai livelli tariffati relativi a ciascun grado di giudizio, stabiliti con apposita deliberazione della G.C. Allo stesso, potranno essere corrisposte somme a titolo di acconto che, comunque non dovranno superare il 20% del totale del compenso pattuito secondo i livelli tariffari sopraccitati. Per gli incarichi nei quali le competenze professionali non superano l'importo complessivo di € 1.500,00, non si darà luogo ad acconti. La spesa così determinata non potrà essere variata in aumento per tutta la durata del giudizio, salvo che per sopravvenuta e comprovata maggiore onerosità delle prestazioni rispetto a quelle inizialmente previste, opportunamente relazionate e documentate a cura del professionista incaricato, restando inteso che è sempre possibile concordare con il professionista un compenso inferiore a quanto sopra indicato. Il Comune, si riserva la possibilità di effettuare il pagamento della parcella a saldo, anche in più soluzioni, da concordare con il legale incaricato, sulla base delle effettive disponibilità di bilancio. La parcella a saldo sarà liquidata a conclusione del singolo grado di giudizio, dietro previa presentazione:

- a) della sentenza e del fascicolo di causa contenente i verbali delle udienze e la relativa documentazione comprovante l'attività svolta;
- b) fattura valida ai fini fiscali;
- c) regolarità fiscale e contributiva del professionista. Restano a carico del Comune il C.U. e le spese strettamente necessarie per l'iscrizione della causa, che potranno essere anticipate, come già previsto, mentre null'altro potrà essere chiesto a titolo di spese di viaggio, trasferta e similari.

Art. 7 - Obblighi del professionista

Il legale incaricato è tenuto:

- 1) a partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche nel corso del suo svolgimento a richiesta dell'ente;

- 2) ad informare ed aggiornare costantemente l'Ente – Sindaco e servizio amministrativo – sulle attività inerenti l'incarico allegando relativa documentazione (memoria, comparsa o altra scritto difensivo), nonché informando l'Ente sull'opportunità o meno di transigere la causa ove necessario e proficuo;
- 3) a richiedere, nelle ipotesi previste per legge, la riunione dei giudizi;
- 4) a segnalare gli interventi più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali;
- 5) a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi del Comune di Modolo;
- 6) a comunicare all'Ente al momento in cui accetta l'incarico un preventivo di parcella.

Art. 8 - Cancellazione dall'Elenco

E' prevista la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:

- a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- d) siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze e ritardi;
- e) in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal Codice deontologico a cui si rimanda.

Art. 9 – Pubblicità

La pubblicità avviene con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'avviso per la proposizione delle domande, del regolamento, dell'elenco avvocati così come approvato e degli incarichi affidati di volta in volta con delibera giuntale. L'elenco dei professionisti è pubblico e verrà aggiornato ogni due anni.

L'attivazione dell'elenco verrà comunicata con avviso pubblico da inviare anche agli Ordini Professionali interessati.

Art. 10 – Deroghe

L'Amministrazione si riserva, nei casi di controversie giudiziali di rilevante importanza, di derogare motivatamente a quanto previsto negli articoli precedenti. In tal caso con la delibera della Giunta Comunale di costituzione in giudizio si darà atto dei motivi di deroga.

Art. 11 - Trattamento dei dati e norma di rinvio

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., solo ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico.

Gli incarichi professionali affidati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento continueranno ad essere regolati dalla convenzione, a suo tempo sottoscritta, fino al termine del giudizio.

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'esecutività della deliberazione che lo approva.